

telefono  
fax  
e-mail

Viale S. Franscini 15  
091 814 39 08  
091 814 39 08  
dfe-utm@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia  
Divisione delle contribuzioni  
Ispettorato fiscale

Funzionario  
incaricato

## Servizio della tassa militare 6501 Bellinzona

telefono  
e-mail

Ai quadri e militi di Protezione civile  
incorporati nelle Organizzazioni cantonali

Bellinzona

13 dicembre 2021



Ns. riferimento

Vs. riferimento

### SCHEMA INFORMATIVA

*(La presente comunicazione annulla e sostituisce la precedente, di pari oggetto, pubblicata in data 03.12.2020)*

Modifica dell'Ordinanza sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO). Data di entrata in vigore: 01.01.2021.

#### 1. Disposizioni generali (decorrenza 01.01.2021)

##### 1.1 Riduzione dei giorni di protezione civile (art. 5a cpv. 1 e 2 OTEO)

La tassa calcolata ai sensi della LTEO è ridotta del quattro per cento per ogni giorno di servizio di protezione civile prestato nell'anno di assoggettamento ai sensi dell'art. 41 della legge federale della protezione civile del 20.12.2019.

Vengono inoltre considerati i giorni di servizio di protezione civile prestati prima dell'inizio dell'assoggettamento alla tassa (es. i giorni prestati durante il reclutamento).

##### 1.2 Computo giorni di servizio in esubero (art. 5a cpv. 3 OTEO)

A partire dal 2021, qualora venissero prestati annualmente più di 25 giorni di servizio computabili di protezione civile nel calcolo della tassa d'esenzione dell'anno di assoggettamento, i giorni non presi in considerazione durante l'anno, verranno conteggiati l'anno successivo. Sono esclusi riporti da anni precedenti al 2020 (art. 57a cpv. 3 OTEO).

#### 2. Rimborso della tassa

##### 2.1 Rimborso sottufficiali e soldati \*

Il rimborso proporzionale è concesso solo ai sottufficiali e ai soldati della protezione civile il cui periodo di servizio è stato prolungato nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025 secondo l'art. 99 cpv. 3 LPPC. I sottufficiali e i soldati hanno diritto a un rimborso proporzionale per i giorni di servizio prestati dopo la fine del loro obbligo di pagare la tassa, a condizione che siano stati prestati durante il periodo di proroga del loro mandato di servizio. In questo caso, un duecentosettantacinquesimo dell'importo totale delle tasse sarà rimborsato per ogni giorno di servizio prestato.

\* La presente comunicazione annulla e sostituisce la precedente, di pari oggetto, pubblicata in data 03.12.2020

## 2.2 Sottufficiali superiori e ufficiali della protezione civile\*

L'obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura per gli ufficiali e i sottufficiali superiori fino alla fine dell'anno in cui l'interessato compie 40 anni (conformemente all'articolo 31 cpv. 5 LPPC). Hanno diritto a un rimborso proporzionale secondo l'articolo 54a dell'OTEO. Un duecentosettantacinquesimo dell'importo totale delle tasse sarà rimborsato per ogni giorno di servizio prestato nella protezione civile a partire dall'anno successivo della fine del loro obbligo di pagare la tassa fino al termine dell'obbligo di servire nella protezione civile. I giorni di servizio in eccesso (non presi in considerazione per la riduzione) durante gli undici anni dell'obbligo di pagare la tassa sono presi in considerazione per il rimborso se sono stati effettuati a partire dall'entrata in vigore della nuova OTEO (2021) o se sono oggetto di un riporto previsto dal 01.01.2021.

## 2.3 Decisione

Le autorità fiscali cantonali possono ridurre l'importo calcolato da restituire o rimborsare dell'importo di eventuali attestati carenza beni, delle spese di recupero crediti o degli interessi di mora degli anni precedenti.

## 2.4 Procedura

Le tasse pagate, sono rimborsate dall'autorità competente (Ufficio tassa militare) in modo automatico sulla base delle segnalazioni del sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile – PISA (art. 54a cpv. 6 OTEO). Questo significa che gli aventi diritto non devono presentare alcuna richiesta per ottenere un rimborso (art. 54a cpv. 5 OTEO).

## 2.5 Riconoscimento giorni di servizio

Tutti i giorni di servizio della protezione civile (a partire dal 25esimo giorno) nel 2020 saranno conteggiati nell'anno 2021.

## 4. Ulteriori disposizioni transitorie

### 4.1 Reclutamento e Istruzione di base (medesimo anno)

Per i membri della protezione civile che nel 2018, 2019 o 2020, hanno completato il reclutamento, la formazione di base e eventualmente altri giorni di servizio nella protezione civile nello stesso anno, la formazione di base e gli altri giorni di servizio nella protezione civile saranno presi in considerazione nell'anno di assoggettamento del 2021.

## DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Ispettorato fiscale – Servizio Tassa Militare

*Il Capoufficio:*

Christian Moschetti

\* La presente comunicazione annulla e sostituisce la precedente, di pari oggetto, pubblicata in data 03.12.2020

Per ulteriori informazioni

<https://www4.ti.ch/di/smpp/militare/tassa-militare/>

Servizio della tassa militare  
Viale Stefano Francini 15  
6501 Bellinzona

+4191 814 39 08 – [dfe-utm@ti.ch](mailto:dfe-utm@ti.ch)